



COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93

Data 24.10.2017

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PUC PER LA MODIFICA DELL'ART. 2.8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E ABBROGAZIONE TITOLO 1.2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di ottobre Sala Consiliare del Comune ubicata nei locali dell'Ex Montegranatico convocato con apposito avviso il Consiglio Comunale in prima convocazione si è riunito nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
URPI ALBERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PILLONI ANTONELLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PODDA MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USAI PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STERI DONATELLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MURRU CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ETZI MONICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTIS DAVIDE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CELLINO ALBERTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NURRA FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASTA ROBERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TATTI GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MACCIONI ROBERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIU FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PADERI MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PILLONI LUIGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenti n. 11 Assenti n. 6		

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Giorgio Sogos.

Il Sindaco, Dr. Alberto Urpi assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione;

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PUC PER LA MODIFICA DELL'ART. 2.8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E ABBROGAZIONE TITOLO 1.2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

VISTO il Piano Urbanistico Comunale definitivamente approvato con delibera di C.C. n° 01 del 15/01/2001 e reso esecutivo a seguito di pubblicazione sul BURAS n°14 del 27/04/01;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Ufficio Tecnico di procedere alla modifica dell'art. 2.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PUC, al fine di estendere anche ai soggetti privati la possibilità di attuare gli interventi di interesse pubblico nelle aree classificate dal PUC come zona S per servizi pubblici;

PRESO ATTO numerosi comuni, contemplanò nel proprio strumento urbanistico la possibilità di intervento ad opera dei privati, nelle aree classificate come zone S per servizi;

DATO ATTO che la modifica dell'art. 2.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PUC, che consentirebbe di estendere anche ai soggetti privati la possibilità di attuare gli interventi di interesse pubblico nelle aree classificate come zona S, comporta variante al PUC che deve seguire lo schema procedimentale stabilito dall'art. 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 29/07/2017 con la quale è stata adottata la variante al PUC per la modifica dell'art. 2.8 delle Norme Tecniche di Attuazione, che consentirebbe di estendere anche ai soggetti privati la possibilità di attuare gli interventi di interesse pubblico nelle aree classificate come zona S;

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione di C.C. n° 73 del 29/07/2017 ha di fatto, per economicità ed efficacia del procedimento ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89, integrato la variante già approvata con la deliberazione di C.C. n° 50 del 23/05/2016 con la quale è stata adottata la variante al PUC per l'abrogazione del Titolo 1.2 del regolamento edilizio finalizzato alla soppressione della commissione edilizia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 23/05/2016 con la quale è stata adottata la variante al regolamento edilizio prevedendo la soppressione della commissione edilizia;

ACCERTATO CHE le suddette deliberazioni, unitamente agli elaborati di variante al PUC sono rimasti in deposito presso la Segreteria Comunale per sessanta giorni consecutivi e che di tale deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso all'Albo Pretorio Comunale oltre alla pubblicazione sul BURAS in data 20/10/2016, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 20 della L.R. 45/89;

CONSIDERATO CHE nei sessanta giorni successivi al periodo della pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni alla variante al P.U.C.:

- Osservazione n° 1 – prot. 28175 del 19/12/2016
Presentata dai sigg.: Serra Claudio, Matzeu Marcello, Melis Nella, Siddi Sandro, Atzei Giuseppe residenti a Sanluri nei pressi della lottizzazione Murru in Bia Mara, i quali formulano le seguenti osservazioni alla variante al PUC adottata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 29/07/2016:
 - 1) Si ritiene incompleta e inadeguata a garantire sotto il profilo urbanistico un corretto sviluppo e utilizzo delle aree nel tempo, la formulazione dell'art. 2.8 delle norme di attuazione del PUC;
 - 2) Si chiede che le suddette norme siano modificate ed integrate con l'aggiunta del seguente comma: *“Nel caso di progetti di iniziativa privata, per la realizzazione di opere che interessino il sottosuolo (es. parcheggi interrati, depositi o magazzini interrati, piscine, ecc.), l'azione dovrà essere preceduta da uno studio con apposita certificazione, redatti da un geologo, che attestino l'idoneità idrogeologica dell'area all'intervento che s'intende realizzare. Se la richiesta di realizzazione dell'opera è promossa dal privato, sarà questo a correderla sin dall'origine con la predetta documentazione del geologo. Se l'iniziativa di far intervenire il privato viene intrapresa dal Comune, la documentazione geologica d'idoneità sarà a carico dell'ente pubblico e sarà propedeutica alla indizione dei bandi per l'affidamento delle aree e/o delle opere”.*

- Osservazione n° 2 – prot. 28177 del 19/12/2016
Presentata dai sigg.: Scanu Pierangelo, Scanu Lucia, Scanu Roberto, cittadini di Sanluri, i quali formulano le seguenti osservazioni alla variante al PUC adottata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 29/07/2016:
Ritenendo incompleta la formulazione dell'art. 2.8 delle norme di attuazione del PUC, chiedono che le suddette norme siano modificate ed integrate con l'aggiunta del seguente comma: *“Nei contratti di affidamento delle zone S all'intervento del privato sarà inserita apposita clausola che consenta l'azione sostitutiva del Comune per le manutenzioni degli impianti, attrezzature, aree verdi, parcheggi e quant'altro realizzato, in caso di evidente inerzia dal privato affidatario e fatto salvo il potere di rivalsa da parte dell'Ente per spese ed oneri sostenuti”.*

- Osservazione n° 3 – 28179 del 19/12/2016
Presentata dai sigg.: Mungianu Francesco, Aresti Giuseppe, Piras Roberta, cittadini di Sanluri, i quali formulano le seguenti osservazioni alla variante al PUC adottata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 29/07/2016:
Ritenendo incompleta la formulazione dell'art. 2.8 delle norme di attuazione del PUC, chiedono che le suddette norme siano modificate ed integrate con l'aggiunta del seguente comma: *“A garanzia del regolare sviluppo urbanistico, nelle zone S, aree di cessione dei piani di lottizzazione convenzionata, ancorché la cubatura edificabile lo renda*

possibile, non è consentito realizzare caserme, distaccamenti militari e delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e similari, destinati in tutto o in parte a un ambito territoriale di attività superiore a quello comunale. Per le medesime motivazioni, nelle stesse aree non è consentito edificare istituti di scuola media superiore e università nonché edifici destinati al culto con valenza extracomunale (basiliche, moschee, case del regno e similari)”.

- Osservazione n° 4 – 28180 del 19/12/2016

Presentata dai sigg.: Caboni Marcello, Leo Anna Rita, Leo Mariagrazia, cittadini di Sanluri, i quali formulano le seguenti osservazioni alla variante al PUC adottata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 29/07/2016:

Ritenendo incompleta la formulazione dell'art. 2.8 delle norme di attuazione del PUC, chiedono che le suddette norme siano modificate ed integrate con l'aggiunta del seguente comma: *“Nelle zone S, aree di cessione dei piani di lottizzazione convenzionata, non è consentito realizzare impianti per il gioco e per lo sport, per loro natura invasivi e rumorosi o che comportino problemi di ordine pubblico, quali ad esempio piste di moto cross, da gokart, campi sportivi, impianti di giochi d'acqua e/o destinati ad attività similari”.*

- Osservazione n° 5 – prot. 28181 del 19/12/2016

Presentata dai sigg.: Pirastu Lucio, Pirastu Martina, Sanna Maria Fedela, cittadini di Sanluri, i quali formulano le seguenti osservazioni alla variante al PUC adottata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 29/07/2016:

Ritenendo incompleta la formulazione dell'art. 2.8 delle norme di attuazione del PUC, chiedono che le suddette norme siano modificate ed integrate con l'aggiunta del seguente comma: *“Nel caso di intervento del privato nella zona S del piano di lottizzazione, per la edificazione di opere ed impianti che richiedano la realizzazione di più volumi separati, anche della medesima altezza, forma e dimensione, l'affidamento contrattuale dell'area dovrà essere preceduta dalla presentazione di un piano attuativo di massima, predisposto da idoneo professionista, indicare la distribuzione dei fabbricati nell'area interessata e la compatibilità ambientale e architettonica dell'opera con l'ambiente circostante. Detto piano, corredato di relazione positiva degli organi tecnici, sarà sottoposto ad esame ed approvazione della Giunta Comunale”.*

- Osservazione n° 6 – prot. 28182 del 19/12/2016

Presentata dai sigg.: Demontis Stefano, Demontis Andrea, Serra Irene, cittadini di Sanluri, i quali formulano le seguenti osservazioni alla variante al PUC adottata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 29/07/2016:

Ritenendo incompleta la formulazione dell'art. 2.8 delle norme di attuazione del PUC, chiedono che le suddette norme siano modificate ed integrate con l'aggiunta del seguente comma: *“Nel caso di interventi di iniziativa privata, da attuare mediante concessione in uso a tempo determinato delle aree interessate, la stipula dell'atto di concessione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un dettagliato studio di*

fattibilità dell'opera, predisposto da professionista abilitato, dal quale risulti la possibilità di ammortamento dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione nonché la previsione dei potenziali ricavi, rapportati alla situazione reale di mercato, alla potenziale utenza e al periodo di concessione, sarà approvata dal Consiglio Comunale e costituirà allegato obbligatorio del contratto”.

- Osservazione n° 7 – prot. 28183 del 19/12/2016
Presentata dai sigg.: Serra Claudio, Matzeu Marcello, Melis Nella, Siddi Sandro, Atzei Giuseppe residenti a Sanluri nei pressi della lottizzazione Murru in Bia Mara, i quali formulano le seguenti osservazioni alla variante al PUC adottata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 29/07/2016:
 - 1) Si ritiene incompleta e inadeguata a garantire sotto il profilo urbanistico un corretto sviluppo e utilizzo delle aree nel tempo, la formulazione dell'art. 2.8 delle norme di attuazione del PUC;
 - 2) Si chiede che le suddette norme siano modificate ed integrate con l'aggiunta del seguente comma: *“Le opere realizzate nelle zone S di cessione dei Piani di lottizzazione residenziale convenzionata dovranno essere dimensionate in modo da soddisfare le esigenze per servizi dei residenti del comparto o al massimo, se sussistono validi motivi, le esigenze degli abitanti del Comune. In nessun caso potranno essere realizzate opere destinate per dimensioni ad un'utenza sovracomunale od opere, anche di dimensioni contenute, che contrastino o compromettano le finalità originarie e di progetto del piano di lottizzazione, le tipologie edilizie, il decoro architettonico e del paesaggio”.*

PRESO ATTO che risulta necessario procedere all'esame delle suddette osservazioni al fine di accoglierle o rigettarle in ordine alla loro attinenza, compatibilità e coerenza con la normativa urbanistica;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica in merito alle osservazioni presentate, che l'Ufficio tecnico ha provveduto a rielaborare, sottoponendole all'esame della commissione edilizia che ha espresso il proprio parere nella seduta n° 01 del 15/02/2017, nei termini e nel testo di cui ai sottoindicati punti:

- Osservazione n° 1 – prot. 28175 del 19/12/2016
La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento e sia inconferente con la variante alle Norme Tecniche di Attuazione approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 73/2016.
Giova peraltro osservare che gli aspetti tecnici afferenti alla realizzazione di tutte le opere pubbliche o private sono disciplinate dalle relative norme di settore che trovano applicazione indipendentemente dalla zona urbanistica dove siano realizzate.
- Osservazione n° 2 – prot. 28177 del 19/12/2016
La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento e non sia attinente alla modifica alle norme di Attuazione di cui si tratta.

La parte contrattualistica è infatti disciplinata da altre norme di settore indipendentemente dalla zona urbanistica dove le opere siano realizzate.

- Osservazione n° 3 – 28179 del 19/12/2016
La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento.
Infatti l'integrazione alle Norme di Attuazione di cui trattasi non modifica la tipologia degli interventi realizzabili nelle zone " S " che sono puntualmente codificati nell'art. 6 del D.A. 2266/U del 20/12/1983 (c.d. Decreto Floris)
- Osservazione n° 4 – 28180 del 19/12/2016
La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento.
Infatti l'integrazione alle Norme di Attuazione di cui trattasi non modifica la tipologia degli interventi realizzabili nelle zone " S " che sono puntualmente codificati nell'art. 6 del D.A. 2266/U del 20/12/1983 (c.d. Decreto Floris)
- Osservazione n° 5 – prot. 28181 del 19/12/2016
La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento e non sia attinente alla modifica alle norme di Attuazione di cui si tratta.
La parte contrattualistica e progettuale è infatti disciplinata da altre norme di settore indipendentemente dalla zona urbanistica dove le opere siano realizzate.
- Osservazione n° 6 – prot. 28182 del 19/12/2016
La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento e sia inconferente con la variante alle Norme Tecniche di Attuazione approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 73/2016.
Infatti quanto osservato dagli istanti è già disciplinato dalla normativa specifica di settore e segnatamente dal D.Lgs. 50/2016 che trova applicazione indipendentemente dalla zona urbanistica dove ricade l'opera da realizzare.
- Osservazione n° 7 – prot. 28183 del 19/12/2016
La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento.
Infatti la modifica apportata alle Norme di Attuazione di cui si tratta ha valenza generale limitandosi semplicemente ad estendere la possibilità di intervento anche ad opera dei privati previa stipula di apposita convenzione che regoli usi e fruibilità, da approvare in Consiglio Comunale.
Infatti per gli specifici interventi in zona " S " trova applicazione, quanto alla relativa tipologia, l'art. 6 del D.A. 2266/U del 20/12/1983 (c.d. Decreto Floris).

CONSIDERATO che sono pervenute altre due osservazioni da parte dei consiglieri comunali Massimiliano Paderi e Giuseppe Tatti recanti prot. 28116 del 19/12/2016 e prot. 28117 del 19/12/2016 e pervenute all'u.t. in data 21/09/2017.

CONSIDERATO che le osservazioni prot. 28116 e 28117 sono state esaminate dalla commissione edilizia nella seduta n° 07/2017 del 28/09/2017 nei termini e nel testo di cui ai sottoindicati punti:

- Osservazione prot. 28116 del 19/12/2016:

La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento in quanto l'art. 2.8 del vigente testo delle N.T.A. già prevede la suddivisione delle sottozone S1, S2, S3, S4 come individuate nella zonizzazione del PUC. Inoltre la regolamentazione delle aree di cessione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata è già contenuta nel piano di lottizzazione la cui approvazione rimane di competenza del Consiglio Comunale.

Osservazione prot. 28117 del 19/12/2016:

La Commissione Edilizia esaminata l'osservazione presentata ritiene che la stessa possa essere parzialmente accolta, limitatamente al periodo che recita: "I progetti di iniziativa privata dovranno essere preceduti da delibera del Consiglio Comunale che disponga espressamente l'affidamento dell'area al privato, vincolata alla realizzazione dell'opera, e le modalità e i termini col quale detto affidamento sarà effettuato".

La restante parte si ritiene che non sia meritevole di accoglimento atteso che il testo approvato dal Consiglio Comunale già prevedeva che "i progetti di iniziativa privata sono subordinati alla stipula di apposita convenzione con il Comune che regoli gli usi e la fruibilità".

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico con le seguenti osservazioni:

Quanto alle osservazioni dalla n° 1 alla n° 7 si concorda integralmente con la commissione edilizia;

Quanto all'osservazione dei Consiglieri comunali Paderi Massimiliano e Tatti Giuseppe prot. 28116 del 19/12/2016 si ritiene condivisibile il proposito di indicare con maggior dettaglio nel piano di lottizzazione residenziale la ripartizione delle destinazioni di utilizzo delle sottozone. Come ha osservato la Commissione edilizia detta regolamentazione deve essere contenuta nel piano di lottizzazione da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Quanto all'osservazione dei Consiglieri comunali Paderi Massimiliano e Tatti Giuseppe prot. 28117 del 19/12/2016 la stessa si ritiene condivisibile come ha osservato la commissione edilizia e pertanto il testo precedentemente approvato dell'art. 2.8 delle norme tecniche di attuazione potrà essere integrato con la dicitura : *"I progetti di iniziativa privata dovranno essere preceduti da delibera del Consiglio Comunale che disponga espressamente l'affidamento dell'area al privato, vincolata alla realizzazione dell'opera, e le modalità e i termini col quale detto affidamento sarà effettuato"*. La restante parte dell'osservazione si ritiene che sia già contenuta nell'articolato che nel testo approvato dal C.C. prevedeva che "i progetti di iniziativa privata sono subordinati alla stipula di apposita convenzione con il Comune che regoli gli usi e la fruibilità". Detta convenzione dovrà evidentemente contenere tutte le regolamentazioni che il C.C. ritenga opportuno e necessario inserirvi.

VISTA
VISTO

la L.R. 45/89 e ss.mm.ii.;
il D.lgs 267/2000;

PROPONE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di rigettare le osservazioni presentate, nei termini e nel testo di cui ai sottoindicati punti:
 - Osservazione n° 1 – prot. 28175 del 19/12/2016
L'osservazione presentata non è meritevole di accoglimento ed è inconferente con la variante alle Norme Tecniche di Attuazione approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 73/2016.
Giova peraltro osservare che gli aspetti tecnici afferenti alla realizzazione di tutte le opere pubbliche o private sono disciplinate dalle relative norme di settore che trovano applicazione indipendentemente dalla zona urbanistica dove siano realizzate.
 - Osservazione n° 2 – prot. 28177 del 19/12/2016
L'osservazione presentata non è meritevole di accoglimento e non è attinente alla modifica alle norme di Attuazione di cui si tratta.
La parte contrattualistica è infatti disciplinata da altre norme di settore indipendentemente dalla zona urbanistica dove le opere siano realizzate.
 - Osservazione n° 3 – 28179 del 19/12/2016
L'osservazione presentata non è meritevole di accoglimento.
Infatti l'integrazione alle Norme di Attuazione di cui trattasi non modifica la tipologia degli interventi realizzabili nelle zone " S " che sono puntualmente codificati nell'art. 6 del D.A. 2266/U del 20/12/1983 (c.d. Decreto Floris)
 - Osservazione n° 4 – 28180 del 19/12/2016
L'osservazione presentata non è meritevole di accoglimento.
Infatti l'integrazione alle Norme di Attuazione di cui trattasi non modifica la tipologia degli interventi realizzabili nelle zone " S " che sono puntualmente codificati nell'art. 6 del D.A. 2266/U del 20/12/1983 (c.d. Decreto Floris)
 - Osservazione n° 5 – prot. 28181 del 19/12/2016
L'osservazione presentata non è meritevole di accoglimento e non è attinente alla modifica alle norme di Attuazione di cui si tratta.
La parte contrattualistica e progettuale è infatti disciplinata da altre norme di settore indipendentemente dalla zona urbanistica dove le opere siano realizzate.
 - Osservazione n° 6 – prot. 28182 del 19/12/2016

L'osservazione presentata non è meritevole di accoglimento ed è inconferente con la variante alle Norme Tecniche di Attuazione approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 73/2016.

Infatti quanto osservato dagli istanti è già disciplinato dalla normativa specifica di settore e segnatamente dal D.Lgs. 50/2016 che trova applicazione indipendentemente dalla zona urbanistica dove ricade l'opera da realizzare.

- Osservazione n° 7 – prot. 28183 del 19/12/2016

L'osservazione presentata non è meritevole di accoglimento.

Infatti la modifica apportata alle Norme di Attuazione di cui si tratta ha valenza generale limitandosi semplicemente ad estendere la possibilità di intervento anche ad opera dei privati previa stipula di apposita convenzione che regoli usi e fruibilità, da approvare in Consiglio Comunale.

Infatti per gli specifici interventi in zona “ S “ trova applicazione, quanto alla relativa tipologia, l'art. 6 del D.A. 2266/U del 20/12/1983 (c.d. Decreto Floris).

- 3) Di ritenere che l'osservazione dei Consiglieri comunali Paderi Massimilano e Tatti Giuseppe prot. 28116 del 19/12/2016 sia condivisibile ma che non necessiti di trovare esplicazione nell'articolato che si approva definitivamente con la presente deliberazione atteso che, come ha osservato la Commissione edilizia, la regolamentazione richiesta deve essere contenuta nel piano di lottizzazione da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

- 4) Di accogliere parzialmente l'osservazione dei Consiglieri comunali Paderi Massimilano e Tatti Giuseppe prot. 28117 del 19/12/2016 e pertanto di integrare il testo precedentemente approvato dell'art. 2.8 delle norme tecniche di attuazione con la dicitura: *“I progetti di iniziativa privata dovranno essere preceduti da delibera del Consiglio Comunale che disponga espressamente l'affidamento dell'area al privato, vincolata alla realizzazione dell'opera, e le modalità e i termini col quale detto affidamento sarà effettuato”*.

La restante parte dell'osservazione si ritiene che sia già contenuta nell'articolato che nel testo approvato dal C.C. prevedeva che “i progetti di iniziativa privata sono subordinati alla stipula di apposita convenzione con il Comune che regoli gli usi e la fruibilità”. Detta convenzione dovrà evidentemente contenere tutte le regolamentazioni che il C.C. ritenga opportuno e necessario inserirvi.

- 5) di ADOTTARE DEFINITIVAMENTE la variante al P.U.C. per:

- la modifica dell'art. 2.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PUC, al fine di estendere anche ai soggetti privati la possibilità di attuare gli interventi di interesse pubblico nelle aree classificate dal PUC come zona S per servizi pubblici, adottata con deliberazione di C.C. 73 del 29/07/2016 con l'integrazione del testo di cui al punto 4 del deliberato. Conseguentemente l'art. 2.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PUC che si approva definitivamente con la presente deliberazione è riscritto come segue:

art. 2.8 ZONE S - Servizi pubblici

Con S sono stati individuate le aree destinate ai servizi pubblici.

Gli interventi e gli impianti previsti vengono attuati con progetti di iniziativa pubblica o privata. I progetti di iniziativa privata dovranno essere preceduti da delibera del Consiglio Comunale che disponga espressamente l'affidamento dell'area al privato, vincolata alla realizzazione dell'opera, e le modalità e i termini col quale detto affidamento sarà effettuato. I progetti di iniziativa privata sono subordinati alla stipula di apposita convenzione con il Comune che regoli gli usi e la fruibilità.

Le aree per i servizi pubblici sono suddivisi nelle quattro sottozone:

Sottozona S1 - Istruzione.

Sottozona S2 - Servizi interesse comune.

Sottozona S3 - Spazi pubblici per parco, gioco, sport.

Sottozona S4 - Parcheggi.”

- la variante al PUC per l'abrogazione del Titolo 1.2 del regolamento edilizio finalizzato alla soppressione della commissione edilizia, adottata con deliberazione di C.C. 50 del 23/05/2016;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione di approvazione definitiva della variante al P.U.C., dovendo seguire lo schema procedimentale stabilito dall'art. 20 comma 5 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., diventerà efficace solo dopo la verifica di coerenza ad opera della R.A.S.;
 - 7) di demandare agli Uffici competenti l'espletamento degli adempimenti e procedure previste dall'art. 20 della Legge Regionale 45/89 e ss.mm.ii.;
 - 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 20 comma 7 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., dalla data di adozione della Variante al P.U.C. e sino alla sua entrata in vigore a seguito della pubblicazione sul BURAS continuano a valere le norme di salvaguardia, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **93**

Del **24/10/2017**

Ufficio

OGGETTO

ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PUC PER LA MODIFICA DELL'ART. 2.8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E ABBROGAZIONE TITOLO 1.2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 E ART. 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;">IL Responsabile Pittiu Ignazio</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :</p>

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 93 DEL 24/10/2017

Si procede alla discussione del punto 7) dell'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri, sulla proposta di deliberazione su riportata espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs N°267 del 18.08.2000:

Del Responsabile del Servizio Tecnico, favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Sentiti gli interventi

Il Sindaco Urpi Alberto provvede ad illustrare l'oggetto posto all'ordine del giorno;

Il Consigliere Paderi Massimiliano osserva che la presente modifica del P.U.C. aveva come presupposto necessario un incontro con i cittadini che hanno realizzato le lottizzazioni. Ritiene che quando si adottano modifiche di tale rilevanza è importantissimo informare i cittadini affinché possano anche esprimersi nel merito. Il non comunicare rappresenta una grave mancanza.

Si procede dunque alla votazione della presente proposta.

Con votazione espressa in forma palese, che ottiene il seguente risultato:

Votanti n.11

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 3 (Paderi, Maccioni e Congiu)

Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

IL SINDACO
(Dr. Urpi Alberto)

IL SEGRETARIO COM.LE
(Dott. Sogos Giorgio)